



STUDIO ASSOCIATO ROMA

CONSULENTI DEL LAVORO

Dott. Antonio Roma
(Revisore Contabile)

Dott. Alessio Roma

CDL Giorgio Roma

Circolare Informativa 08/2018

Ceccano, 3 Luglio 2018

“DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DIGNITA’ DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE”

Nella seduta del 2 luglio 2018 del Consiglio dei Ministri è stato approvato il D.L. denominato “ **Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese**” che entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale, la norma introduce novità in merito ai contratti a termine e la somministrazione, di seguito le principali novità:

Art. 1 (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

- 1.1 La **durata** massima dei contratti a termine passa **da 36 mesi a 24 mesi**;
- 1.2 Il **numero** massimo di **proroghe** passa **da 5 a 4**;
- 1.3 Il primo contratto della durata massima di 12 mesi continua a poter essere stipulato senza causale (c.d. contratto a causale);
- 1.4 Il rinnovo del contratto, dopo i primi 12 mesi, può avvenire solo a fronte di esigenze:
 - a) “ *temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, o per esigenze sostitutive*”;
 - b) “*connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria*”;
 - c) “*relative alle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, e a picchi di attività*”.
- 1.5 Il termine per **impugnare** il contratto a termine passa **da 120 giorni a 180 giorni**;

La nuova disciplina trova applicazione ai contratti di nuova sottoscrizione e nei casi di nuovo rinnovo a tempo determinato ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge.



STUDIO ASSOCIATO ROMA

CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 2 (Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro)

Viene modificato il comma 2 dell'articolo 34 del D.Lgs. 81/2015 prevedendo che anche ai contratti di somministrazione a tempo determinato, trova applicazione la disciplina in materia di contratti a tempo determinato.

Art. 3 (Modifiche alla legge n. 92 del 2012)

Viene aumentato dal 1,40% al 1,90% il contributo addizionale di NASPI in caso di rinnovo del contratto sia a termine che in somministrazione.

Il Decreto Legge, che entrerà in vigore dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale, dovrà essere convertito in legge dalle camere, durante l'iter parlamentare potrebbe quindi subire, si spera, delle modifiche.

Con i migliori e più cordiali saluti.

Studio Associato Roma - CdL
dott. Antonio Roma